SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI AFFRONTATI COL DISEGNO DI LEGGE N. 1513 CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203, RELATIVA ALLA CONVERSIONE IN AFFITTO DEI CONTRATTI AGRARI ASSOCIATIVI

1° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 MAGGIO 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MORA
indi del Presidente CARTA

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

INDICE

Audizione dei rappresentanti della Coldiretti, della Confagricoltura, della Confcoltivatori e dei sindacati di settore CISL-Unione generale coltivatori, CGIL-FLAI, UIL-UIMEC

PRESIDENTE:
- CARTA *(DC)* ..... *Pag.* 5, 6, 9 e *passim*
- MORA *(DC)* 3

CASCIA *(PCI)* 22
EMO CAPODILISTA *(DC)* 24, 30
LOPS *(PCI)* 29
MOLTISANTI *(MSI-DN)* 25
VERCESI *(DC)* 27
CASADEI ..... *Pag.* 14, 24
FRONTINI 5, 24
LUCIANI 14
NUBOLONI 9, 27, 30
PAPICCIO 13, 29, 30
SASSO D'ELIA 20
VARANO 6, 19, 23
VINCENZI 28
WALLNER 3

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per la Confagricoltura il dottor Stefano Wallner, presidente, il professor Ettore Casadei, il dottor Antonio Vincenzi, il dottor Vito Bianco, il dottor Giorgio Buso ed il dottor Ugo Marco Neri; per la Confcoltivatori il dottor Mario Frontini; per la Coldiretti l'avvocato Gaetano Varano, capo del Dipartimento sindacale; per la CISL-Unione generale coltivatori il dottor Antonio Nuboloni ed il dottor Alberto Sasso D'Elia; per la CGIL-FLAI il dottor Paolo Papiccio; per la UIL-UIMEC il dottor Andrea Ruffino ed il signor Marco Luciani.

I lavori hanno inizio alle ore 16,50.

Audizione dei rappresentanti della Coldiretti, della Confagricoltura, della Confcoltivatori e dei sindacati di settore CISL-Unione generale coltivatori, CGIL-FLAI, UIL-UIMEC

Presidenza del vice presidente MORA

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Indagine conoscitiva sui problemi affrontati col disegno di legge n. 1513 concernente modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi: audizione dei rappresentanti della Coldiretti, della Confagricoltura, della Confcoltivatori e dei sindacati di settore CISL-Unione generale coltivatori, CGIL-FLAI, UIL-UIMEC».

Ringrazio gli intervenuti ed invito il dottor Wallner, Presidente della Confagricoltura, a prendere la parola.

WALLNER. Nel salutare il presidente Mora, in attesa che arrivi il presidente Carta, e nel salutare gli altri membri della Commissione agricoltura del Senato, osservavo poc'anzi che il piacere indubbio di vedervi era in qualche modo offuscato dal motivo per il quale oggi ci troviamo qui (almeno per quanto concerne la mia personale responsabilità) ritenendo che altre e più urgenti fossero le materie del contendere che attengono all'agricoltura in generale.

Siamo qui per parlare di questa iniziativa legislativa che trae origine, a nostro avviso, da una non condivisa necessità di colmare un vuoto legislativo lasciato dalla sentenza della Corte costituzionale del 1984 che escludeva, come tutti sappiamo, dalla conversione della mezzadria in affitto i concedenti imprenditori a titolo principale e i concedenti che avessero portato un adeguato apporto alla gestione dell'impresa. Riteniamo l'iniziativa legislativa approvata dalla Commis-

sione agricoltura della Camera dei deputati alla fine dell'anno scorso ingiusta, ingiustificata, e penalizzante esclusivamente una delle due parti contraenti.

Vorrei premettere che a nostro avviso qualsivoglia iniziativa in questa materia è assolutamente inutile in considerazione che la Corte di cassazione a sezioni unite – come ben sanno gli autorevoli senatori di questa Commissione – ha già deciso l'anno scorso in maniera a nostro avviso estremamente incisiva e sufficiente qualitativamente cosa dovesse essere questo adeguato apporto dell'imprenditore, tale da giustificarne l'esclusione dalla conversione.

Vorrei fare anche alcune altre valutazioni che mi sembrano opportune e considerare, ad esempio, come il fenomeno attinente al contenzioso che oggi siamo qui per dibattere sia ormai di limitate dimensioni e riguardi particolarmente alcune territorialità ben precise come Toscana, Marche, Emilia Romagna e una parte della Sicilia. Vorrei anche tra l'altro ricordare che questo fenomeno è stato gradualmente composto in termini particolarmente irrilevanti ed è, comunque, in consunzione anche per il largo ricorso che si è fatto ad accordi fra le parti dopo la sentenza della Corte costituzionale del 1984. Riteniamo che l'approvazione di un disegno di legge siffatto abbia poi una nefasta conseguenza: e su questo invito tutti a riflettere con molta serietà. Tra le tante responsabilità, anche non adeguatamente adempiute (da me compreso), nei confronti dell'agricoltura italiana di noi presidenti di organizzazioni sindacali vi è senz'altro quella dell'unità: unità per affrontare problemi seri, veri, reali, dalla cui definizione dipenderà la nostra capacità di piangere un po' meno o di considerare il pianto di adesso quasi con un sorriso.

Questo marchingegno legislativo, ne sono convinto, ha il nefasto potere di riaprire una situazione estremamente pesante che porterà certamente, laddove il problema si sentirà maggiormente, ma anche di riflesso, ad innescare per connessione un pesante contenzioso. E a mio avviso, una cosa del genere è esattamente quello che non occorre all'agricoltura italiana in questo momento.

Presidenza del presidente CARTA

(*Segue WALLNER*). Vi è poi da tenere presente quanto ho già più volte detto in passato, e cioè che questo tipo di legge, a nostro avviso, inficia la salvaguardia e la tutela del diritto di impresa, che a mio avviso deve stare a cuore a tutte le realtà produttive di questo paese.

Terminando questa mia introduzione, che mi auguro sia stata sufficientemente sintetica e comprensibile, e lasciando ai miei collaboratori il compito di approfondire le valutazioni di tipo giurisprudenziale, desidero riassumere quali sono i motivi fondamentali di contestazione a questa legge, oltre a quelli molto importanti che ho appena elencato: l'automatismo della conversione in affitto su richiesta del concessionario; la riapertura dei termini per le richieste di riconversione; l'inversione dell'onere della prova, che costringe il concedente privato

del fondo a provare la sua idoneità imprenditoriale; il riconoscimento legato anche a condizioni soggettive di difficile riscontro; una verifica dell'adeguato apporto anche relativamente al concedente a titolo principale.

Ritengo di dover ricordare che alcuni degli argomenti richiamati da me hanno formato oggetto di rilievo anche da parte della Commissione giustizia.

Ho detto quanto mi premeva. Mi auguro che, come spesso si è dimostrato, riflettendo con serietà e con buona fede sulle cose, qualche passo avanti possa essere fatto su questo tema, e che gli argomenti portati dalla Confederazione – non tanto per la sua entità ma per le questioni di principio nobilissime ed importantissime cui si appella – trovino qualche accoglimento in questo elevato consesso.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Wallner per il suo intervento e do la parola al dottor Frontini della Confcoltivatori.

FRONTINI. Ritengo di dover dire che la situazione non è esattamente quella che ha illustrato il presidente Wallner, perchè di fatto le situazioni che abbiamo nel paese per fortuna non sono più quelle che avevamo nel 1982. Molte cose le abbiamo risolte, per molte altre invece purtroppo in alcune zone del paese si fanno continui rinvii. Infatti, dopo la sentenza della Corte di cassazione, molti giudici non sanno come decidere, perchè la famosa espressione «dell'adeguato apporto» è diventato una questione interpretativa.

Io personalmente sono per la pace delle campagne. Il presidente Wallner sa che, anche nel corso dell'ultimo congresso che abbiamo tenuto, ci siamo sempre richiamati ad uno degli articoli più interessanti, secondo noi, della legge n. 203, l'articolo 45, per superare parecchi problemi che in effetti la legge stessa presenta. Noi non vogliamo dire che la legge del 1982 sia perfetta, perchè deve essere rapportata a quello che il legislatore doveva regolare in quel periodo. L'importante è ciò che farà il legislatore ora. Il dato fondamentale secondo noi è che dal 1982 sono stati stipulati parecchi contratti d'affitto ed assistiamo ad una situazione abbastanza in movimento, pur in presenza di molte difficoltà. Allora, sono anch'io d'accordo che se sarà emanata una leggina non andrà certo a risolvere i numerosi problemi: ma questi d'altra parte sono strutturali. Nel nostro paese o tutti diventeranno proprietari o si dovrà elaborare un meccanismo per l'affitto dei terreni.

Da questo punto di vista mi si consenta di contestare il riconoscimento che tutti i proprietari imprenditori abbiano dato l'adeguato apporto: un certo numero lo ha fatto, ma non la totalità; sono 4.000-5.000 casi. Se anche non si tratta di un problema diffuso, la legge che verrà emanata potrà contribuire a risolverlo. Pertanto siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento che si sta delineando e siamo convinti che, pur se non costituirà la soluzione di tutti i problemi, sicuramente contribuirà a semplificare la situazione di quelle persone che da 3 o 4 anni sono in causa e non hanno grosse prospettive. Vi è un vuoto che deve essere riempito dal legislatore, al di là del parere delle varie organizzazioni. Naturalmente, è ovvio che noi come rappresentanti della Confcoltivatori difendiamo una determinata soluzione, ma

l'importante è che venga trovata una soluzione rapida ed equa: e l'occasione favorevole ci sembra proprio l'esame e l'approvazione del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do ora la parola all'avvocato Varano della Coldiretti.

VARANO. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare la Commissione agricoltura del Senato, anche a nome dell'onorevole Lobianco, Presidente della Coldiretti, che ho l'onore di rappresentare, per il gentile invito, scusandomi anticipatamente se il mio intervento risulterà forse un po' lungo e di taglio prevalentemente tecnico. D'altra parte, già altri hanno esposto le valutazioni di ordine politico, e quindi mi soffermerò su alcune questioni particolari.

Vorrei cominciare dalla questione se sia necessario o meno un intervento del legislatore in questa materia. Il presidente Wallner ha detto di non ravvisare l'utilità di tale intervento ed ha richiamato una sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite del giugno 1988, che poi è stata riprodotta interamente – salvo qualche aspetto – in una successiva sentenza, sempre della Corte di cassazione a sezioni unite, dell'ottobre del 1988. Mi riferisco rispettivamente alle sentenze n. 3947 del 10 giugno 1988 e n. 5477 dell'11 ottobre 1988.

In tali sentenze, a mio parere, si è data un'interpretazione del concetto di adeguato apporto che sconfessa tutto l'operato del legislatore del 1982, secondo cui la conversione non costituisce una sanzione per il proprietario concedente, ma uno strumento che consente di liquidare il contratto di mezzadria in quanto tale, cioè proprio come un contratto non più rispondente a certe finalità che appunto il legislatore ha delineato. Ripeto, non si è mai parlato di sanzioni o di penalizzazioni verso il concedente assenteista o presenzialista.

Queste sono valutazioni di competenza del legislatore e non della magistratura; se non si vuole lasciare a quest'ultima il compito di riprendere un discorso che in un certo senso era stato interrotto dalla sentenza della Corte costituzionale e da quelle della Corte di cassazione, occorre colmare il vuoto normativo che si è verificato.

Mi preme sottolineare un aspetto ravvisabile nell'ultima sentenza che ho citato, la n. 5477 del 1988, emessa dalla Corte di cassazione a sezioni unite. La Corte, dopo aver fatto alcune valutazioni ed aver considerato la conversione praticabile tutto sommato soltanto quando il rapporto di mezzadria si è già trasformato di fatto in un rapporto di affitto, afferma che la conversione rappresenterebbe soltanto il riconoscimento formale di una situazione già concretizzatasi. Poi la Corte aggiunge una considerazione secondo me molto importante, ossia che alcuni inadempimenti del concedente – quali l'insufficienza delle forniture al mezzadro o l'inadeguatezza della casa colonica – sono criteri utilizzabili *de iure condendo*, ma allo stato attuale evidentemente non sono idonei a legittimare automaticamente una conversione della mezzadria in affitto. Quello che voglio dire è che anche in quella sentenza, come era inevitabile, si invita esplicitamente il legislatore ad intervenire per definire e chiarire la situazione.

Riallacciandomi alle considerazioni dell'oratore che mi ha preceduto sulla qualifica formale di imprenditore agricolo a titolo principale (qualifica il cui possesso basterebbe ad evitare la conversione, il che è considerato assurdo da quell'oratore), richiamo la sentenza n. 1198 del 3 marzo 1989 della Corte di cassazione, della quale - se avete la compiacenza di ascoltarmi - mi permetto di leggere il seguente passo: «Deve ritenersi che l'esclusiva ragione ostativa alla conversione automatica sia non la mera qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, bensì il normale funzionamento del rapporto di mezzadrìa, assicurato dall'adeguato apporto alla condirezione dell'impresa associativa da parte del concedente che riveste o meno la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale». Quindi, anche all'interno della Corte di cassazione si è data una risposta diversa al problema della qualifica formale di imprenditore agricolo a titolo principale rispetto alle sentenze della stessa Corte a sezioni unite che ho prima citato. Questa è la storia infinita della giurisprudenza, dove ci sono sentenze che affermano l'esatto contrario di quanto è stato detto in precedenza. Allora, è necessario ed importante che il legislatore intervenga a correggere una valutazione della Magistratura estranea al nostro corpo legislativo.

Ancora: la sentenza della Corte costituzionale, quando ha voluto parlare, a differenza delle sezioni unite della Cassazione, ha tirato fuori la legislazione francese dicendo alcune cose. Ma il riferimento, direi - come già ha fatto chi ha commentato la sentenza delle sezioni unite, la prima del giugno 1988 - non calza, perchè la legislazione francese non vieta di stipulare i nuovi contratti associativi. Allora, forse nella legislazione francese veramente la conversione acquista il valore di una sanzione per quel concedente che si comporta da assenteista; ma, subito dopo, il legislatore francese interviene ricopiando la nostra legge perchè ha definito la conversione atto unilaterale da parte del mezzadro dopo che sono passati otto anni di rapporto a mezzadria. Quindi il riferimento fatto dalla Corte costituzionale non calza: il legislatore francese dopo la sentenza della Corte costituzionale ha disciplinato la conversione prendendo spunto dal nostro diritto interno.

Per quanto riguarda, poi, il concetto di automatismo o meno, è la sentenza della Corte costituzionale che in diverse parti si riferisce all'istituto della conversione automatica. Ne parla al paragrafo 2, dove si dice: «senza il consenso del concedente»; ne parla al paragrafo 4, dove si dice: «collegata ad un mero atto unilaterale del mezzadro»; ne parla al paragrafo 10, eccetera. Il Consiglio di Stato in una sentenza del 1987, la n. 807, riferisce in capo al concessionario un giudizio soggettivo potestativo alla conversione. Quindi disconosce questo elemento giurisprudenziale che pure chi mi ha preceduto invoca come un riferimento corretto che serva a porre termine a questa lunghissima vicenda. Mi sembra bene che il legislatore ribadisca anche questo aspetto perchè ci sono alcune sentenze della Cassazione che dicono che dopo la sentenza della Corte costituzionale la conversione opera (secondo una sentenza dell'aprile 1988) non più in maniera automatica, bensì soltanto in forza della sentenza costitutiva pronunciata dal pretore.

Ho premesso che faccio un intervento tecnico, e per questo sono andato a rileggere tutte le massime della Cassazione per dire che c'è bisogno di un intervento legislativo che definisca in un modo o nell'altro (cioè favorevole al concedente o meno) la materia, per dare anche alla magistratura di legittimità la possibilità di riempire di contenuti quelle espressioni generiche che la Corte costituzionale ha usato quando ha fatto riferimento all'adeguato apporto del concedente. Vorrei che qualcuno mi spiegasse cosa è questo adeguato apporto.

Ancora: basta la qualifica formale di imprenditore agricolo a titolo principale per evitare la conversione automatica? Ma, se si parla di impresa e di efficienza di impresa, non mi sembra che una qualifica formale di per sè possa bastare, perchè imprenditore a titolo principale è sì una qualifica professionale, ma forse la Corte costituzionale ha valorizzato troppo questa figura perchè in un passo della sentenza n. 138 del 1984 si dice che la nostra disciplina è più restrittiva di quella comunitaria. Questo non è vero perchè mentre la disciplina comunitaria, quando fa riferimento all'imprenditore agricolo a titolo principale, riferisce il parametro del reddito agricolo al reddito globale, noi l'abbiamo riferito ai due terzi del reddito globale da lavoro. Quindi ben ci potrebbe essere un imprenditore agricolo a titolo principale con grossi redditi – per esempio da fabbricati, comunque non da lavoro – che ha a che fare con l'agricoltura, ma comparando quello che ricava dall'agricoltura, dimostra di essere un imprenditore agricolo a titolo principale. Anche questa affermazione deve essere corretta nella sua reale valutazione. Per cui anche l'imprenditore agricolo a titolo principale deve dimostrare l'adeguato apporto, anche se il legislatore con il progetto di legge che stiamo esaminando prende in considerazione questa qualifica e suggerisce una presunzione di adeguato apporto invertendo poi l'onere della prova; mi sembra un sistema che possa essere accettato quello di dare un riconoscimento a questa qualifica formale invertendo l'onere della prova. Quindi sarà il concessionario a dover dimostrare che non c'è stato adeguato apporto.

Ancora: chi mi ha preceduto diceva che è assurdo indicare quello che il legislatore ritiene di indicare quando fa riferimento all'adeguato apporto. Ma le lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4, con delle leggere correzioni, non fanno altro che ripetere l'attuale codice civile.

Infatti, a proposito dell'adeguata abitabilità della casa colonica, l'articolo 2145, comma 1, del codice civile dice che il concedente conferisce il godimento del podere dotato di una adeguata casa per la famiglia colonica. La lettera *c*), che parla di scorte vive e morte, fa riferimento all'articolo 2146 del codice civile, che recita: «Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione». Inoltre, per quanto riguarda la regolare denuncia della contabilità, si fa riferimento, evidentemente, all'articolo 2161 del codice civile in merito al «libretto colonico».

Quindi, soltanto la lettera *a*) potrebbe creare problemi perchè parla proprio di adeguato apporto e fa riferimento ad un investimento da parte del concedente, all'esigenza che quest'ultimo sia stato capace di organizzare i fattori della produzione: tutto questo lo vedo come un riferimento alla parte motiva della sentenza n. 138, paragrafi 9 e 11, soprattutto il paragrafo 9 che, a proposito dell'imprenditore e della

tutela che l'articolo 41 riconosce al diritto di impresa recita: «si adoperi efficacemente per la coltivazione del fondo». Questo «efficacemente», nel pensiero della Corte costituzionale avrà certamente un significato. Inoltre, al paragrafo 11, non si dice: «cooperando al buon funzionamento dell'impresa agricola», ma: «adeguatamente cooperando al buon funzionamento dell'impresa agricola». Allora queste espressioni vanno specificate meglio. Si potrebbe dire che il dispositivo è ben chiaro, ma noi rispondiamo che tutte le sentenze a sezioni unite della Cassazione ci hanno spiegato (per altre materie) che per capire il significato delle sentenze della Corte costituzionale bisogna rifarsi non solo al dispositivo ma anche alla motivazione, perchè le due parti costituiscono un unico atto; ciò sta a significare l'importanza di ripercorrere tutti i passaggi anche precedenti al dispositivo, cosa che ha cercato di fare anche questo provvedimento in tutto il suo *iter*.

Inoltre, anche a proposito dell'onere della prova, abbiamo una sentenza della Cassazione dell'ottobre 1988 dove si dice che incombe al mezzadro, mentre una successiva sentenza della stessa sezione, del novembre 1988, dice che l'onere della prova incombe al concedente.

È necessario, quindi, che il legislatore faccia chiarezza su questo aspetto, come anche, per esempio, sulle competenze. Anche in questo campo c'è stato un intervento della Cassazione a stabilire la competenza delle sezioni specializzate, ma qualcuno ha rilevato che potrebbe trattarsi di materia spettante al Pretore in qualità di giudice del lavoro.

Chi mi ha preceduto ha fatto riferimento all'ipotesi dell'articolo 45 per tentare di risolvere il problema dal punto di vista dell'organizzazione. Tuttavia il presidente Wallner si ricorderà che avevamo cercato, subito dopo la sentenza n. 138, di pervenire ad un accordo, con la massima disponibilità per la parte dei concessionari, e credo che certe difficoltà siano state riscontrate proprio in casa dei concedenti, soprattutto per quanto riguarda una valutazione omogenea di queste sentenze.

È necessario, comunque, che il legislatore riprenda il discorso della legge n. 203 del 1982, per rispettare quello che era stato il suo pensiero e non lasciare questi problemi in mano alla magistratura perchè, come ho cercato di dimostrare, a volte dà delle valutazioni veramente contrastanti e, oserei dire, certe volte sconcertanti.

PRESIDENTE. Invito il signor Nuboloni della CISL-Unione generale coltivatori a prendere la parola.

NUBOLONI. Grazie, signor Presidente; anch'io mi associo ai colleghi che hanno ringraziato la Commissione agricoltura del Senato per aver reso possibile questo incontro. L'avvocato Varano mi solleva dal fare alcune considerazioni in quanto mi ritrovo interamente nelle osservazioni da lui espresse sia di ordine tecnico che di ordine politico.

Innanzitutto sulla necessità di questa legge sono d'accordo con quanto già espresso dall'avvocato Varano. Non solo ritengo che sia opportuno che questo ramo del Parlamento definisca questa legge sui contratti agrari a integrazione, anche se tardiva, della legge fondamenta-

le del 1982, ma ritengo che si tratti di una necessità rappresentata dall'esigenza di fare chiarezza in quei rapporti dove oggi chiarezza non c'è, non per colpa dei concessionari o dei concedenti, ma per mancanza di un riferimento legislativo certo. Su questa materia, onorevoli senatori, non si può fare a meno di una disciplina legislativa; non è stato mai possibile negli anni passati, dal dopoguerra in poi, dare una sufficiente disciplina contrattuale ai rapporti tra proprietà fondiaria e concessionari, siano essi di affitto oppure dei vecchi contratti associativi. Ormai sono 33 anni che sto a tempo pieno nelle organizzazioni dei coltivatori e posso dire che mai siamo riusciti a fare qualche accordo se non molto parziale e a carattere locale.

Non ci sono quindi dubbi sulla necessità di questo provvedimento legislativo, che non vuol dire interferenza nei rapporti contrattuali. Quando è uscita la legge n. 203 avevamo tentato con la Confagricoltura un tavolo di trattativa perchè ci eravamo resi subito conto – noi per quanto riguarda i concessionari ma probabilmente anche la Confagricoltura per quanto riguarda la sua parte – che la legge n. 203 poteva costituire una base utile se fossero sopravvenute intese integrative per colmare alcune lacune. Sono stati fatti numerosi incontri (è stato qui ricordato) che noi inizialmente avevamo giudicato molto interessanti. Il Presidente della Confagricoltura nella prima riunione che si tenne fu lui stesso ad aprire i lavori. Avevamo quindi apprezzato la cosa pensando che volesse significare che c'era un impegno politico dei concedenti per una seria trattativa sindacale. Il professor Romani mi aveva insegnato che la trattativa sindacale significava incontrarsi tra due parti con interessi diversi per trovare un punto di incontro di natura politica; non si poteva pensare ad una trattativa sindacale di natura eminentemente tecnico-giuridica. Purtroppo ci siamo trovati con la Confagricoltura che, a partire già dal secondo incontro, non ha dimostrato disponibilità ad un negoziato sindacale vero e proprio ma ha costituito la sua delegazione con eminenti esperti in diritto. Tutto l'apparato della Confagricoltura che si occupa del servizio legale ha partecipato alla trattativa. Noi avevamo subito detto che non volevamo discutere con gli avvocati perchè non volevamo pensare che sussistessero già le ragioni di un contenzioso giurisdizionale. Purtroppo questo è stato. Peccato, diciamo noi, perchè avremmo potuto utilizzare bene l'articolo 45 e gli altri che la legge n. 203 ci consentiva di utilizzare.

Vediamo invece un altro aspetto, e cioè cosa è successo con le numerose controversie che si sono accese subito dopo l'approvazione della legge. A mio avviso, commettendo un errore che non ci aspettavamo da una grossa organizzazione come la Confagricoltura, si è aperto un contenzioso pilotato dal centro contro la legge n. 203 – come se essa avesse portato chissà quali fulmini e chissà quali temporali nelle campagne anzichè favorire anche in periferia una situazione che fosse regolata anche da un rapporto contrattuale – per vedere come risolvere alcune questioni che si presentavano. Ci siamo trovati di fronte le Unioni provinciali degli agricoltori con una direttiva precisa dal centro, naturalmente alimentata e amplificata ancora di più dalle sezioni provinciali degli agricoltori stessi con una posizione di diniego assoluto e con l'ordine preciso di respingere tutte le domande di conversione. Questo è stato un errore; nonostante questa posizione possiamo dire che

la maggioranza delle controversie iniziate, cammin facendo e utilizzando il buon senso, hanno trovato soluzione un po' con le conversioni (articolo 25) e un po' con gli accordi locali (articolo 45). È rimasta però una grossa parte di contenzioso in sede giurisdizionale che non trova uno sbocco.

Quali sono queste situazioni che oggi sono giacenti presso le sezioni agrarie dei tribunali, onorevoli senatori? Sono le situazioni più disastrose dal punto di vista dei rapporti, dove la resistenza dei concedenti non trova giustificazione se non con atteggiamenti pretestuosi, con motivazioni pretestuose. Abbiamo visto una certa evoluzione anche del giudicato nei vari livelli delle sezioni agrarie dei tribunali, abbiamo visto che larghissima parte dei tribunali che hanno avuto tempo e disponibilità di valutare attentamente le cose, sono giunti a conclusioni positive per i concessionari; mano a mano che il grado di giudizio cresceva e, aggiungo (può darsi che mi sbagli), minore era il tempo e la possibilità di entrare nei casi particolari, si sono verificate le riforme del giudicato del tribunale sia da parte della Corte d'appello che della Cassazione, come ha spiegato l'avvocato Varano.

Questo dovrebbe far riflettere molto la Commissione agricoltura del Senato e considerare indispensabile uscire da questa situazione. Non dico niente riguardo alle determinazioni della Corte costituzionale e della Cassazione; mi limito semplicemente a ribadire che la Corte costituzionale sostanzialmente ha riconfermato il concetto di fondo definito nella legge sulla conversione automatica dei contratti associativi in affitto. Se non fosse stato così, a cosa sarebbe servita la legge? Dico che giustamente la Corte costituzionale ha aggiunto che la conversione è su richiesta delle parti, però occorre salvaguardare i casi in cui si verifica la circostanza contraria a quella che ha suggerito l'obbligatorietà, cioè quando sussiste il presupposto dell'apporto completo del proprietario: cioè dove si è realizzata quella imprenditorialità che si vuole difendere a parole ma che si mortifica poi nei fatti laddove si dice che non si convertono quei contratti associativi in cui il concedente dà l'adeguato apporto.

Nel merito la Corte di cassazione a sezioni unite ha affermato un principio a mio avviso interessante. Non voglio insegnarvi il mestiere perchè sicuramente siete qui per farlo meglio di me; tuttavia desidero sottolineare che la Corte di cassazione in questo caso si è sostituita al legislatore in mancanza di un riferimento legislativo preciso e lo ha detto chiaramente. Quale organo giurisdizionale autonomo cui è inoltrato un ricorso da parte di un cittadino avente titolo per farlo e richiedente giustizia, la Corte di cassazione decide in base ai riferimenti legislativi del momento. Nelle sentenze di cui ha parlato l'avvocato Varano, la Cassazione ha citato la Corte costituzionale che nel 1984 aveva cancellato una parte della legge n. 203, pertanto la norma risulta incompleta nella parte relativa ai requisiti in capo al concedente per dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'adeguato apporto e del titolo principale. Questa è la verità. Non dico che la Corte costituzionale abbia commesso un errore a creare quella lacuna legislativa, ma neanche la Corte di cassazione ha operato inopportunamente, invitando anzi il legislatore a colmare quel vuoto legislativo.

A mio avviso è inspiegabile, per non parlare di qualcosa di più, che siano passati cinque anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 1984, senza che il Parlamento abbia provveduto a colmare la lacuna legislativa.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati non devo fare molte considerazioni. Soltanto sulla questione della riapertura dei termini vorrei dire che stiamo leggendo in questi giorni alcune note di stampa che fanno poco onore ai personaggi che le hanno scritte, i quali quando vogliono sanno scrivere molto bene, ma a volte scrivono dei veri e propri insulti. Onorevoli senatori, dico al Parlamento italiano che la riapertura dei termini è un atto dovuto, perchè con la sentenza della Corte costituzionale si è venuta a creare una disparità di trattamento tra quei cittadini che prima della sentenza hanno fatto richiesta di conversione, in un determinato quadro di riferimento legislativo, e quei cittadini che non hanno esercitato il loro diritto potestativo in presenza di un dubbio sorto a seguito della sentenza. A questo proposito credo che sia dovere del Parlamento intervenire per stabilire un termine breve, al massimo sei mesi, per non creare gravi stravolgimenti.

Riguardo all'adeguato apporto in riferimento all'imprenditore agricolo a titolo principale, a mio avviso esso è necessario anche in questo caso e la soluzione è molto semplice. Chiunque può essere imprenditore a titolo principale: Antonio Nuboloni può esserlo a Torino ed avere la propria azienda agricola in quella zona; ma può anche avere dei terreni concessi a mezzadria in Calabria, dove l'adeguato apporto non viene assicurato assolutamente. Pertanto a mio avviso devono ricorrere entrambe le circostanze: sia la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale che l'adeguato apporto. Il proprietario concedente che sia imprenditore a titolo principale non deve avere alcuna preoccupazione se si richiede anche l'adeguato apporto e mi meraviglio per le obiezioni sollevate: si presume infatti che, se si tratta di imprenditore agricolo a titolo principale, egli assicuri anche l'adeguato apporto.

Per quanto riguarda l'onere della prova, anche qui non si ribalta nulla. Prima non era chiaro nella legge a chi faceva capo l'onere della prova ma, onorevoli senatori, voi approvate le leggi e so che molti di voi sono esperti di diritto: voi mi insegnate che quando un cittadino fa una domanda alla magistratura deve corredarla con una prova per ottenere l'affermazione di quanto chiede. Io non mi scandalizzo se la prova è a carico del concedente sia per la qualifica di imprenditore a titolo principale che per l'adeguato apporto, anche perchè non so quanto possa essere possibile, eventualmente, al concessionario provare circostanze che riguardano il concedente.

Per quanto riguarda le competenze, a mio avviso si potrebbe ricorrere alle sezioni agrarie. Noi non abbiamo alcuna preoccupazione sull'obiettività di tali sezioni: qualche volta gli esperti sono più di estrazione sociale proprietaria che di parte concessionaria. Ma siccome ci ispiriamo al buon senso e all'onestà delle persone, riteniamo che coloro che giurano quando entrano a far parte di una sezione giurisdizionale come quella agraria, quanto meno abbiano un livello di competenza che non è pari ad altri organi.

Concludo ribadendo quello che abbiamo già scritto nella nota lettera che abbiamo inviato alla fine del mese di gennaio ai componenti la Commissione senatoriale in relazione al provvedimento approvato dalla Camera dei deputati. Pur ritenendo questo insufficiente, per quanto riguarda l'organizzazione sindacale che rappresento, raccomando la sua approvazione. I coltivatori hanno bisogno di maggiore chiarezza e quindi di uno strumento legislativo efficace ed automatico, e riteniamo che il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento rappresenti un punto di equilibrio notevole. Sollecitiamo pertanto vivamenta la sua approvazione.

PRESIDENTE. Do la parola al dottor Papiccio della CGIL-FLAI.

PAPICCIO. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole rappresentante del Governo, a differenza che nel 1982, anno di approvazione della legge n. 203, l'organizzazione sindacale che rappresento, la CGIL-FLAI, rappresenta oggi quella parte dei concessionari che non potranno trasformare il proprio contratto in affitto perchè conduttori di fondi considerati non sufficienti. Tuttavia, per i problemi che oggi stiamo discutendo mi limito a dire che sono perfettamente d'accordo con le motivazioni di carattere sia politico che giuridico che sono state qui richiamate dagli oratori che mi hanno preceduto a supporto dell'approvazione del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati. Di queste motivazioni ne voglio sottolineare soltanto una, di carattere politico generale.

Il disegno di legge di cui stiamo discutendo rappresenta il necessario e coerente sviluppo di quanto il Parlamento italiano ha già deciso con la legge n. 203 del 1982. Quella legge, come sappiamo tutti, aveva l'obiettivo di sviluppare l'imprenditorialità agricola favorendo la trasformazione in affitto dei fondi oggetto dei contratti cosiddetti agrari, in modo appunto da aiutare lo sviluppo della imprenditorialità coltivatrice.

L'obiettivo di quella legge è stato in parte inficiato dalla nota sentenza della Corte costituzionale che ha prodotto un vuoto, come già hanno sottolineato i miei colleghi. Oggi è necessario colmare quel vuoto, che non è un fattore di pace nelle campagne. Già Nuboloni poco fa ha ricordato come la contenziosità, in particolare quella giudiziaria, si sia molto sviluppata e sia abbondantemente presente. Oggi le vertenze contrattuali non hanno potuto svilupparsi perchè quel vuoto legislativo ha fatto comodo in particolare all'organizzazione dei rappresentanti dei concedenti; tanto è vero che le organizzazioni sindacali rappresentative di quella realtà cui facevo cenno all'inizio del mio intervento nel momento in cui hanno sottoposto, in particolare alla Confagricoltura, la necessità di regolamentare per via contrattuale alcuni aspetti, sia attraverso il contratto nazionale di lavoro, sia attraverso i contratti integrativi provinciali, si sono trovate di fronte ad un netto rifiuto, ad una opposizione anche soltanto a discutere.

Di conseguenza, credo che il Parlamento debba essere coerente con se stesso, portando a completa approvazione il disegno di legge di cui stiamo discutendo nel testo attualmente all'esame del Senato. Il Parlamento, a questo punto, deve colmare il vuoto prodotto dalla nota sentenza della Corte costituzionale.

Concludo sottolineando che la non approvazione di quel disegno di legge, con i contenuti che ha, significherebbe scegliere una strada opposta a quella già tracciata con la legge n. 203 del 1982.

PRESIDENTE. Do la parola al signor Luciani della UIL-UIMEC.

LUCIANI. È innegabile l'esistenza di un vuoto legislativo, e il protrarsi dei contenziosi e il contraddirsi delle sentenze ne sono la dimostrazione già evidente.

È necessario quindi sanare la situazione esistente senza tradire lo spirito della legge n. 203 che afferma in primo luogo l'obsolescenza dello strumento contrattuale della mezzadrìa; in secondo luogo vi è la necessità di garantire ai coltivatori gli strumenti irrinunciabili per diventare imprenditori in senso reale e moderno.

Riteniamo necessario approvare immediatamente l'integrazione di ulteriori sei mesi del periodo valido per chiedere la conversione, nonchè approvare immediatamente la ridefinizione dell'adeguato apporto, perchè non vi siano più casi di mancato adeguamento per mancanza di strumenti applicativi normativi certi e sicuri.

Sempre per non tradire lo spirito della legge n. 203 e di tutta la politica agricola dal dopoguerra ad oggi, riteniamo necessario garantire la durata dei nuovi e vecchi contratti di affitto, i contratti di mezzadrìa residui, dove ci sia un adeguato apporto, al fine di garantirne la durata per almeno altri cinque anni.

Questa è la linea seguita dalla UIMEC.

PRESIDENTE. Ringrazio gli ospiti per questi elementi di giudizio e di riflessione che sono stati portati come contributo alla nostra riflessione. Non ci nascondiamo la delicatezza e l'importanza che la materia riveste anche per i rapporti istituzionali che intercorrono. Ho sentito infatti parlare di organi massimi di giurisdizione e di legittimità; ho sentito anche delle apprezzabili relazioni di natura tecnica, la qual cosa mi rende edotto della responsabilità che stiamo assumendo nel valutare ed approfondire questa materia.

A questo fine non solo sono grato degli ulteriori apporti che proverranno da parte delle organizzazioni, così autorevolmente rappresentate, ma pregherei i colleghi di sollecitare – con opportuni interventi – quegli approfondimenti, quelle puntualizzazioni che si ravvisassero necessarie al fine di un nostro compiuto giudizio.

Ci rendiamo anche conto dell'urgenza di definire la questione, ma non possiamo neppure sottacere la responsabilità di pervenire non alla perfezione, che non appartiene all'ordine delle cose umane, ma certamente ad un provvedimento adeguato alle esigenze che così bene sono state evidenziate dai loro interventi, sia pure in modo diverso e con posizioni di confronto dialettico.

Do ora la parola al professor Casadei della Confagricoltura.

CASADEI. Sono onorato di prendere la parola qui e ringrazio il Presidente di avermela concessa. I problemi sono molti, il dibattito è stato elevato, per cui chiedo un po' di tempo per dire alcune cose che mi sembrano degne di considerazione.

Partirò da alcune valutazioni di carattere generale per dire innanzitutto che tecnicamente non siamo di fronte ad una lacuna normativa. Tutti coloro che mi hanno preceduto lo hanno sostenuto, ma tecnicamente non è così.

Abbiamo una sentenza della Corte costituzionale e varie sentenze dei giudici di merito e di legittimità; la normativa trova vasta attuazione, senza problemi tecnico-giuridici, sicchè – fermo il doveroso rispetto per la discrezionalità politica del Parlamento – la legge di cui stiamo discutendo, ripeto, non risponde ad una esigenza tecnica, ma semplicemente ad una scelta politica che a me pare – lo aggiungo come valutazione personale – vada contro una delle parti dei rapporti associativi.

La Corte costituzionale non ha parlato di sanzioni, ma ha riportato la questione (e la Cassazione a sezioni unite ha accolto esattamente questo punto) ai termini dell'autonomia privata, riaprendo a quest'ultima uno spazio che contro il diritto di impresa la legge n. 203 le aveva sottratto. La Corte costituzionale aveva detto in sostanza: «Se il rapporto funziona come associativo, continui a funzionare così; se non funziona come tale, la conversione sta bene ed è ben dettata dal legislatore». Questo è il senso profondo della sentenza della Corte costituzionale che, a mio modo di vedere, la Cassazione, nella quasi totalità delle sue espressioni, ha accolto e fedelmente riprodotto.

Dunque, ripeto, non c'è alcuna esigenza tecnica, ma l'esigenza di un intervento di carattere politico e come tale, degno di doveroso rispetto, ma anche, come l'opinione di ciascuno, discutibile.

Perchè noi diciamo che non ci sembra opportuno questo intervento? Voglio porre l'accento su un dato. Gli accordi fatti in questa materia sono numerosissimi, e vorrei ricordare i dati numerici della provincia in cui vivo che è una delle più mezzadrili d'Italia, la provincia di Forlì in cui c'erano, nel 1982, 1.700 mezzadrie e ci sono state oltre 600 domande di conversione; oggi sono rimaste meno di dieci cause e sono stati fatti 900 accordi.

Mi diceva qualcuno che davanti ai giudici capita abbastanza spesso che i concedenti abbiano ragione: ma probabilmente perchè, sentendosi forti del loro buon diritto, hanno resistito più a lungo degli altri. Alcuni si sono accordati, spesso a caro prezzo, facendo continuare i rapporti di mezzadrìa o colonìa, per i quali è pronto il discorso della riapertura dei termini, su cui tra poco mi soffermerò.

Ecco perchè diciamo che questa non è la questione vera della nostra agricoltura e non è neanche quella dei contratti agrari; la questione vera dei contratti agrari infatti sarebbe quella di costruire una forma associativa moderna ed aggiornata. Certo l'affitto è la cosa più importante che c'è, e questa sua predominanza va rispettata, ma c'è uno spazio disponibile per i rapporti associativi che possono essere modernamente regolati.

Un altro grosso problema di cui non si parla è il rincaro degli affitti e l'entrata in vigore degli estimi nuovi: di questi bisognerà tenere conto, e anche qui si aprirà un forte contenzioso davanti alla Corte costituzionale.

Ma a parte queste considerazioni generali, vorrei scendere, più di quanto abbiano fatto coloro che mi hanno preceduto, in alcune valutazioni di dettaglio.

L'articolo 1 statuisce che «la conversione... si verifica di diritto». La frase è ambigua: significa forse che basta inviare la lettera e poi c'è la conversione, poi si discute se ci sono i requisiti e dopo 10-15 anni si scopre che non ci sono e bisogna tornare indietro? Oppure sarà bene consentire un esame dei requisiti? La gente infatti non ha voglia di litigare, gli accordi sono stati numerosissimi, le cause sono state molto meno numerose: si discute quando c'è un motivo di contendere, altrimenti le parti si accordano, sistemano le cose; e questo si è verificato moltissime volte, molte più volte di quanto non si sia andati davanti ai giudici.

Ora, se questa dicitura del primo comma dell'articolo 1 significa che non può aversi preventivo controllo dei presupposti, a me pare che questo sia rovinoso, soprattutto per l'imprenditore agricolo a titolo principale che può esser privato della fonte del reddito e della sua attività.

Ma soprattutto quello che ci sembra fortemente criticabile è la riapertura dei termini. La legge era chiara; ci sono stati quattro anni di tempo, per cui chi voleva provvedere ha provveduto e ha avuto tutto il tempo a disposizione. Riaprire i termini significa riaprire un vasto contenzioso anche in riferimento agli accordi di cui parlavo prima, accordi che non sono fatti salvi nè dal secondo comma dell'articolo 1, nè dall'articolo 9, perchè l'articolo 9 fa salvi soltanto gli accordi di cui all'articolo 45 della legge n. 203 stipulati con riferimento alle controversie giudiziarie; se non c'è controversia giudiziaria – e i casi sono numerosissimi – non c'è salvezza di questi accordi. Su questo punto bisogna fortemente meditare.

C'è poi una svolta della Cassazione in materia di transazioni con la quale, contrariamente alla giurisprudenza consolidata, si afferma che con la transazione il rapporto non cambia natura: e questo significa, dal punto di vista della possibilità di riaprire il discorso, molte cose.

Del resto, il testo precedente da voi approvato nella scorsa legislatura poneva un limite che forse non era il più valido ma che comunque cercava di restringere questa possibilità di nuove richieste limitandola solo a coloro che avevano fatto già domanda. Non ci va bene neppure questo, per essere franchi e chiari, però almeno c'era stata già la sensazione dell'esigenza di non aprire questi termini in modo sconsiderato e pieno. E su questo piano mi pare che si possano porre anche profili di incostituzionalità, perchè di fronte al chiaro dettato della legge n. 203 i controinteressati possono avere fatto programmi economici per provvedersi per il futuro.

Un'altra difficoltà tecnica abbastanza significativa, a mio modo di vedere, si riscontra nell'articolo 2, laddove per valutare la condotta del concedente si fa riferimento al biennio anteriore all'entrata in vigore di questa legge. Ma nel biennio anteriore all'entrata in vigore di questa legge molti concedenti non hanno potuto minimamente dimostrare il loro adeguato apporto, perchè sono stati di fatto estromessi dai fondi; quindi bisogna modificare, se vogliamo mantenere questo dettato, il punto di riferimento cronologico per la valutazione.

Si è parlato molto dell'imprenditore agricolo a titolo principale; è vero, la legge fa riferimento ai redditi di lavoro, ma fa riferimento anche ai due terzi del tempo di lavoro: l'imprenditore agricolo a titolo

principale è uno che gioca la sua vita nell'agricoltura e non può riferirsi a lui la serie di osservazioni sprezzanti che ho sentito qua.

Ma, a mio modo di vedere, all'imprenditore agricolo a titolo principale è dedicato un riferimento molto significativo nella prima parte dell'articolo 3; la qualifica infatti è riferita anche al fondo su cui si discute per la conversione, quindi l'esempio fatto della tenuta qua e del podere là non regge rispetto al primo comma dell'articolo 3. Invece tecnicamente si ha questo dato, che per l'imprenditore agricolo a titolo principale c'è la trafila amministrativa a cui si aggiungerà ineluttabilmente – perchè sicuramente la controparte cercherà di dare la prova contraria – anche quella giurisdizionale, con un chiaro allungamento dei tempi e con un peggioramento della sua situazione processuale. E anche a questo proposito ci sono osservazioni significative nel parere della Commissione giustizia.

Vorrei dire molte cose intorno all'articolo 4, ma concentrerò la mia attenzione solo sulla lettera *a*), che è il nodo cruciale. Non mi accontento dei generici riferimenti della stessa Corte costituzionale a questo riguardo, ma voglio fare un'osservazione precisa su questo punto.

La Corte costituzionale ha stabilito che occorre la qualifica di imprenditore, ai fini del consenso per la conversione: ma chi è l'imprenditore? La teoria economica individua l'imprenditore attraverso il concetto di rischio economico; la Corte costituzionale ha aggiunto il riferimento all'adempimento di obblighi contrattuali nella gestione dell'impresa comune. Il testo della legge prevede particolari iniziative a cui anche la Corte costituzionale aveva fatto riferimento, ma aggiunge qualcosa di più: aggiunge l'obbligo di raggiungere un risultato produttivo di un certo livello, e questo nell'ordinamento giuridico è inusitato. Io vorrei che questo obbligo di risultato fosse stabilito dal Parlamento per tutte le imprese pubbliche. Non è possibile imporre all'imprenditore un risultato: l'imprenditore è tale in quanto esercita l'attività. Ed è una stortura dal punto di vista della tecnica giuridica se pensiamo che il risultato non dipende totalmente dal concedente ma dipende anche, almeno per metà, dal suo collaboratore e socio nella gestione dell'impresa, sicchè non è padrone lui e non può prendere tutte le relative decisioni. Si vuole un risultato del quale non è responsabile soltanto lui, e la mancanza di tale risultato viene addebitata integralmente a lui. Questo è ciò che non va, per dirlo nella maniera più chiara, nella lettera *a*) dell'articolo 4.

Per quanto riguarda la lettera *b*), manca un riferimento preciso al caso di mancanza di casa colonica nella colonìa, ma questo è un dato che forse si può superare con l'interpretazione della legge.

Voglio ancora notare che nel progetto in corso manca il vecchio articolo 5 del testo presentato nella scorsa legislatura che poneva chiarimenti molto precisi sul concetto di terreno a pascolo e di rapporto pascolativo a chiarimento dell'articolo 56 della legge n. 203. Ritengo che questo possa essere molto importante almeno per alcuni territori nazionali, come ad esempio la Sardegna o certi pascoli dell'Appennino.

Per quanto riguarda il discorso dell'onere della prova, di cui all'articolo 5, qualcuno che mi ha preceduto ha detto che chi va in giudizio deve provare quello che pretende. Chi è colui va in giudizio a pretendere qualcosa? È il concessionario che pretende il proprio diritto

alla conversione; quindi non deve dare lui la prova? Ci sono poi fatti strettamente personali tra i requisiti per la conversione che sicuramente soltanto il concessionario può conoscere e provare. Quindi effettivamente questa attribuzione dell'onere della prova al solo concedente è censurabile dal punto di vista del rispetto del suo diritto di difesa come concepito dall'articolo 24 della Costituzione, e a questo riguardo devo ancora richiamare i termini stretti di decadenza previsti nell'articolo 5 per l'opposizione, quando in realtà il problema è quello di far valere il diritto alla conversione.

Vorrei richiamare, con riferimento all'articolo 6, un altro problema strettamente tecnico. Si parla dell'attribuzione all'Ispettorato del potere di determinare la maggiorazione ogni tre anni del canone, per le scorte. La maggiorazione è già stabilita dalla legge nella misura del 6 per cento del valore; qui la dizione della legge dovrebbe essere corretta perchè si tratta di determinazione del valore delle scorte attribuito dall'Ispettorato e non già del livello di maggiorazione che invece la stessa legge, nel comma 1, precisa.

Desidero fare altre brevi considerazioni. Nell'articolo 8 c'è il problema della compatibilità con il funzionamento del giudice collegiale. Questo è un problema che tecnicamente è significativo per i numerosi casi di nullità degli atti istruttori non collegiali. Una precisazione della compatibilità con il funzionamento dell'organo collegiale costituito dalla sezione specializzata agraria sarebbe certamente opportuna.

Vorrei fare un ultimo riferimento all'articolo 9. Qui troviamo una discrasia con quanto stabilito dall'articolo 53 della legge n. 203. La legge fa salvi gli effetti non solo delle sentenze passate in giudicato, ma anche di quelle meramente esecutive. Qui si richiede il passaggio in giudicato. A parte la discrasia con il sistema normativo in cui questo nuovo progetto di legge dovrebbe andare ad inserirsi, c'è da osservare che può verificarsi che si abbiano situazioni che si protraggono a lungo con un rovesciamento della soluzione dopo che la sentenza di secondo grado è stata già eseguita, con tutti i risvolti pratici che questo rovesciamento di situazioni può comportare.

Pongo inoltre in evidenza il fatto che la salvezza degli accordi è riferita soltanto a controversie giudiziarie anzichè a qualsiasi accordo anche di tipo stragiudiziale o comunque estraneo ad una vicenda litigiosa.

Concludo ricordando che dalla Confagricoltura perverranno indicazioni scritte su queste osservazioni.

PRESIDENTE. La ringrazio, professor Casadei. Questo mi ricorda che le associazioni, se vogliono, possono integrare l'intervento di oggi con ulteriori apporti e contributi in relazione alla natura di questo incontro diretto, come ho detto, ad acquisire ulteriori elementi di giudizio e non già ad aprire un dibattito pur elevato (come si è dimostrato) tra le diverse organizzazioni.

Sappiamo che ci sono posizioni dialetticamente diverse, ma alla Commissione interessa approfondire i diversi aspetti ed in questo spirito ricevere dei contributi e non, ripeto, aprire un dibattito che ha altre sedi per essere svolto. Noi siamo volti alla acquisizione di elementi ai fini di

una riflessione sulla legge in esame. In questo spirito pertanto pregherei sia i colleghi nelle loro domande, sia i rappresentanti delle associazioni delle categorie, di mirare i loro interventi, altrimenti rischieremmo un processo che non avrebbe certamente una rapida conclusione e sarebbe indubbiamente al di fuori della nostra sfera di competenza e del nostro oggettivo interesse. Pertanto chi interviene e chi pone le domande sappia che dobbiamo acquisire questi elementi di valutazione.

Ha ancora la parola l'avvocato Varano della Coldiretti.

VARANO. Grazie, signor Presidente. Molto brevemente vorrei fare una valutazione di carattere generale perchè è stato ribadito il concetto che questo progetto di legge è tutto a sfavore della parte concedente. Io dico che, se non si fa qualcosa, il sistema che si è voluto instaurare è tutto a favore dei concedenti. Infatti i concedenti non hanno avuto dal legislatore neanche un contratto trasformato in affitto, ed i contratti di mezzadrìa durano sei anni e poi dieci anni. A differenza quindi della valutazione che ha fatto il legislatore, dicendo che dei contratti di mezzadrìa non ne voleva sapere, la giurisprudenza ha invece favorito questi contratti che però durano meno dei contratti di affitto. Voi sapete che l'articolo 2 ha stabilito dei tempi che vanno al di là di quelli stabiliti dall'articolo 34. Quindi a mio avviso bisogna fare qualcosa per riequilibrare queste posizioni da un punto di vista generale.

Mettendomi poi nell'ottica di chi mi ha preceduto ed ha evidenziato l'esigenza di migliorare il testo, noi siamo disponibilissimi a farlo perchè certe incongruenze certamente ci sono. All'articolo 2, su parere però della Commissione affari costituzionali della Camera, si è voluto cambiare il testo e si è fatto riferimento al biennio per l'entrata in vigore di questa legge; ricordo che il testo della Camera faceva riferimento correttamente all'entrata in vigore della legge n. 203.

Mi fa molto piacere che l'intervento del rappresentante della Confagricoltura abbia glissato sulla posizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, riconoscendo quindi forse le valutazioni che noi avevamo fatto in precedenza. Qui vorrei porre alla vostra attenzione un dato molto importante: contestualmente alla sentenza n. 138 del 1984 la Corte costituzionale ha emesso - nello stesso giorno, il 7 maggio, il relatore era il presidente Elia - la sentenza n. 139 del 1984 in cui si fa riferimento all'articolo 44 della Costituzione. Tale articolo dispone: «Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane». Si tratta di una riserva rinforzata di legge, e quindi vi è l'obbligo del legislatore di definire la normativa in questione. La sentenza afferma: «Non può esistere nel nostro ordinamento un settore comunque definito secondo qualificazioni giuridico-formali in cui possano non trovare applicazione i princìpi solennemente proclamati, anzitutto nell'articolo 1 e poi negli articoli 35 e 36 della Costituzione». Occorre dunque garantire un'equa remunerazione alla attività agricola.

Prima si sosteneva che l'imprenditore non ha l'obbligo di un risultato economico. Ricordo tuttavia che il legislatore, all'articolo 31 della citata legge n. 203, ha indicato un requisito oggettivo per il concessionario ed ha fatto riferimento ad un risultato economico: non tutte le mezzadrie sono convertibili, ma si fa riferimento alla retribuzione media annuale in rapporto al salariato fisso comune in agricoltura.

Concludo soffermandomi brevemente sul discorso dell'onere della prova. Nel mio precedente intervento mi sono riferito, forse molto impropriamente, ad una sentenza della Corte di cassazione, la n. 6271 del 21 novembre 1988, che riguarda i requisiti previsti in capo al concessionario per trasformare il contratto. Tali requisiti «costituiscono dei veri e propri fatti impeditivi alla conversione che devono essere eccepiti» – afferma la Corte – «e provati dalla parte che si oppone alla richiesta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2697 del codice civile». Evidentemente, tenendo conto di questa sentenza, l'onere della prova compete sicuramente al concedente.

Ad ogni modo la Coldiretti apprezza soprattutto il secondo intervento del rappresentante della Confagricoltura, il professor Casadei, che mi sembra si sia posto nell'ottica di un miglioramento del testo in esame, che resta lo strumento indispensabile per risolvere i problemi esistenti: se così è, noi siamo disponibili a dare il nostro apporto affinchè tale utile e necessario provvedimento concluda il suo *iter*.

PRESIDENTE. Ha la parola il dottor Sasso D'Elia della CISL-Unione generale coltivatori.

SASSO D'ELIA. La mia riflessione è orientata soprattutto alla definizione di alcuni aspetti di questa vicenda, che è necessario affrontare sia pure a grandi linee. Questa indagine conoscitiva, così come sta andando avanti, presenta due livelli sostanziali: quello tecnico e quello politico. Siccome esistono degli atti, credo che anche il livello politico debba essere in qualche modo alimentato, non per spirito polemico, ma per chiarire alcune questioni.

Ci è stato detto che quello in esame non è il problema principale dell'agricoltura italiana, e come rappresentanti della CISL siamo ampiamente d'accordo. Allora non riusciamo a capire l'altra affermazione per cui la risoluzione di questa vicenda con una legge, quale quella già approvata dalla Camera dei deputati, possa minacciare in qualche misura l'unità delle forze agricole che è legata a più importanti aspetti e ragioni. Non condividiamo quindi l'affermazione del presidente Wallner, che parla di un'unità ora minacciata anche alla luce del documento – che oltretutto non è neanche di nostra elaborazione, ma della Coldiretti – dove il professor Barberis, parlando dell'ampiezza delle aziende coltivatrici, conclude il suo studio prevedendo una futura conflittualità tra le organizzazioni professionali in merito alla rappresentanza dei coltivatori diretti.

Fatta questa precisazione, passiamo invece ad una riflessione che riguarda più il merito di questa indagine conoscitiva. A nostro avviso non si può definire inutile un provvedimento legislativo quando già un

ramo del Parlamento lo ha ritenuto utile e lo ha approvato. Siamo alla conclusione, se possibile, di un processo legislativo in questo settore e pertanto non condividiamo l'ultimo intervento del rappresentante della Coldiretti che ci sembra di capire, disponibile a modifiche. Pensiamo anzi che non si debba modificare il testo perchè questo significherebbe rinviarlo nuovamente all'altro ramo del Parlamento: conoscendo la prassi e la realtà della legiferazione italiana, crediamo che non si risolverebbe assolutamente il problema. Pertanto, anche se siamo convinti di quanto abbiamo già detto, preferiamo avere un risultato subito, anche perchè esso darebbe un segnale preciso che il Parlamento italiano ricomincia a legiferare sui contratti agrari. Dico questo anche tenendo presente l'ultima bozza presentata dal ministro Mannino per il riadeguamento del piano agricolo nazionale, dove si dava purtroppo per conclusa la problematica dei contratti agrari o si affermava qualcosa di molto simile.

In effetti, le soluzioni al superamento della mezzadria potevano essere tre: quella sindacale (che è già decaduta perchè dopo una trattativa di undici mesi, cui ho partecipato personalmente, non si è riusciti a giungere a nulla), quella legislativa e quella in sede legale. L'occasione per concretizzare una soluzione valida è a mio parere unicamente legislativa ed allora occorre approfittare dell'esame di questo provvedimento.

Concludo con un'ultima brevissima riflessione sulla destinazione dei terreni. Questa Commissione deve sapere qual è la destinazione dei terreni più probabile nel caso in cui non vi sia conversione. Siamo in presenza di alcuni regolamenti comunitari sull'estensivizzazione delle produzioni agricole, e quindi i terreni agricoli, per volontà programmatoria della Comunità economica europea, possono essere destinati non più alla produzione bensì ad una semplice manutenzione. Questo fa prefigurare addirittura un'assenza di imprenditorialità. Inoltre, se si fa seguito a ciò che significa l'estensivizzazione nel suo massimo significato (quindi non solo per il 20 per cento di diminuzione della produzione, ma la manutenzione pura e semplice dei terreni agricoli), andiamo incontro a fenomeni molto gravi. Anche di questo deve tener conto la Commissione, che deve favorire la presenza del presidio umano nelle campagne. È chiaramente un argomento che non entra nel merito; non è giuridico, ma il varo della legge è un segnale che significherebbe che la Commissione sceglie di mantenere sul territorio un presidio umano ed ha un doppio significato: noi stiamo andando incontro, da un punto di vista generale, ad un cambio generazionale profondo, per cui l'attuale contenzioso è limitato ma fa anche capo a soggetti che sono avanti negli anni.

Quindi c'è un'altra ragione per fare in fretta, perchè i soggetti, soprattutto i concessionari, sono ormai caratterizzati da una età avanzata. Per questo invitiamo a considerare queste ragioni, non di carattere giuridico ma politico, per arrivare alla soluzione.

PRESIDENTE. Questo è il Parlamento, non un consesso giuridico. C'è stato un organo giurisdizionale che ha espresso la propria opinione: la Corte di cassazione, per esempio. Ora, anche se non siamo una sezione della Cassazione, tutto ciò che è di politico e di tecnico-

giuridico appartiene alla conoscenza del Parlamento. Quindi siamo grati di questo segnale e, quando invitiamo le associazioni professionali e sindacali, lo facciamo proprio per cogliere non solo gli aspetti tecnici (approfonditi molto bene e con serietà) ma anche i segnali di natura politica, perchè il Parlamento si fa carico non solo di una elaborazione tecnicamente appropriata, ma anche di una legge che sia corrispondente alle esigenze e agli interessi della nostra agricoltura.

Noi volevamo percepire il grado di sensibilità delle diverse categorie rispetto ai problemi e non volevamo soltanto apporti di natura giuridica che possono sempre pervenire e che oggi, mi pare, sono stati molto qualificati e frutto di grande riflessione.

Prego tutti gli intervenuti di farci avere delle memorie perchè vi sono sicuramente aspetti che meriteranno di essere riletti, oltre ai verbali che noi oggi abbiamo redatto. Vorremmo queste ulteriori integrazioni perchè è necessario arrivare alla definizione di questi argomenti con la massima tempestività; ma, trattandosi di materia che può essere oggetto di conflitti, ci rendiamo conto della necessità di evitarli e pertanto saremmo grati se sosterrete questo nostro impegno con ulteriori contributi che potranno venire anche a seguito del dibattito di questa sera. Noi continueremo il nostro esame e vi saremo grati per tutti i documenti che vorrete inviarci.

I senatori che intendono porre quesiti ai nostri ospiti hanno facoltà di parlare.

CASCIA. Ringrazio i nostri graditi ospiti e mi dispiace che il presidente Wallner se ne sia andato, perchè egli ha aperto il suo ragionamento con una simpatica battuta e cioè che il piacere di incontrarci – che lui aveva ed ha – è attenuato dal fatto che questo incontro (secondo la sua valutazione ma, per ragioni opposte, anche secondo la mia) non c'era alcuna necessità di farlo. Devo dire che anche se noi, come Gruppo comunista, non avevamo caldeggiato le audizioni, perchè a nostro avviso le posizioni sono molto chiare, il piacere di avere incontrato i nostri graditi ospiti permane lo stesso e desidero ringraziarli tutti a nome del Gruppo comunista.

Ho ascoltato con molta attenzione le argomentazioni che sono state portate e che considero tutte interessanti, però mi sembra che il problema vero, signor Presidente, sia quello che lei ha posto in un suo precedente intervento, e cioè che è il Parlamento che si deve assumere la responsabilità di decidere e quindi, da questo punto di vista, l'audizione che c'è stata rafforza i convincimenti che su questa materia e su questo problema personalmente avevo ed ho. Siccome qui non siamo attorno ad un tavolo triangolare di trattativa, non contrasterò le argomentazioni che ho ascoltato e che non condivido, come non sottolineerò le altre che condivido, non essendo questa la sede opportuna. L'audizione, infatti, si è tenuta per ascoltare, da parte nostra, ma anche per approfondire, fare domande, avere spiegazioni, eccetera.

Allora, oltre che per ringraziare ed esprimere il piacere di averli incontrati, vorrei anch'io chiedere ai nostri cortesi ospiti, di inviare una nota delle loro osservazioni, pregandoli di farlo rapidamente, perchè il convicimento che il Senato debba assumere le sue decisioni rapidamente e tempestivamente lo ribadiamo ancora qui, in questa sede.

In sostanza, signor Presidente, mi permetto di dire che questo materiale, che noi tutti vorremmo avere, dovrebbe esserci consegnato tempestivamente e, se questo non avvenisse, siamo comunque dell'avviso che la Commissione debba riunirsi e debba discutere del provvedimento.

L'ultima ragione per cui ho preso la parola si riferisce ad una affermazione fatta dal dottor Varano nel suo secondo intervento, perchè il primo intervento è stato da lui stesso definito tecnico, anche se era molto approfondito ed ho avuto modo di apprezzarlo. Il suo secondo intervento, invece, ha assunto più un carattere politico, come dichiarazione di una organizzazione. Ho sentito la disponibilità a migliorare il testo in un ragionamento che era rivolto non tanto a noi quanto alla controparte contrattuale, se posso usare questo termine.

Ora, tutti i testi possono essere migliorati, sempre e comunque, ma siccome questa affermazione è stata fatta a nome di una organizzazione, credo che chi l'ha fatta sia consapevole del suo peso politico: perchè tentare di migliorare il testo significherebbe rinviarlo di nuovo alla Camera e questo è in contrasto con l'esigenza di una rapida approvazione.

Ora, certamente lor signori sanno che nella precedente legislatura la Camera aveva approvato il provvedimento, ma in Senato ci furono forze politiche che volevano migliorarlo. Naturalmente chi presenta emendamenti li giustifica sempre con il fine di migliorare il testo, ma è successo poi che quella legge non è stata più approvata. Siccome ho sentito, da parte di rappresentanti di un'altra organizzazione, una affermazione che mi pare molto esatta, cioè che questo testo è il punto di equilibrio massimo oggi raggiungibile, domanderei un chiarimento al dottor Varano. Infatti, ascoltando attentamente anche il dottor Casadei, mi ha meravigliato un po' il fatto che alcune critiche a questo testo da lui espresse, siano state formulate facendo il paragone con quello approvato nella precedente legislatura, alla Camera, e sottolineando che, per certi versi, questo è peggiore di quello (se ho capito male chiedo scusa); però siccome anche allora c'era una forte opposizione della organizzazione rappresentata dal dottor Casadei, non vorrei che, a forza di cercare formulazioni migliori, ci si possa trovare a rimpiangere testi precedenti. Chiedo scusa se mi permetto di fare questa valutazione.

VARANO. Siccome sono stato chiamato in causa dal senatore Cascia, voglio sottolineare che non è quello da lui detto il senso della mia affermazione.

Nel mio intervento ho ribadito l'esigenza di una approvazione di questo disegno di legge, quasi volendo in un certo senso replicare a chi prima aveva detto che non c'è lacuna normativa e che non c'è bisogno di un intervento. Ho solo voluto fare un apprezzamento (e quindi posso essere stato frainteso) nei confronti del secondo intervento dei rappresentanti della Confagricoltura che si è posto non più nell'ottica di rifiutare comunque un testo, ma di dire che può essere perfezionato.

Quindi ribadisco che il concetto del mio intervento è che il testo dovrebbe essere approvato immediatamente. Ho voluto solo sottolineare la differenza di valutazione che avevano dato, nei due interventi, i

rappresentanti della Confagricoltura: la prima era estremamente di chiusura, con la seconda invece dichiaravano che il testo può essere migliorato. Da parte della mia organizzazione, la valutazione è in favore dell'approvazione immediata del testo.

CASADEI. Intervengo brevemente, essendo anch'io debitore di qualche risposta.

Rinuncio ad alcune considerazioni di replica di carattere tecnico circa precedenti interventi. Siccome siamo di fronte a profili strettamente politici, vorrei dire che condivido integralmente le osservazioni del presidente Wallner, tant'è vero che ho cominciato dicendo che secondo me questo testo non meritava di essere approvato perchè nella situazione attuale non ce n'era bisogno; ho parlato di «lacuna normativa» sotto il profilo tecnico-giuridico; ho cercato di spiegare il mio pensiero. Ho cercato anche di mettere in evidenza, sempre con spirito costruttivo, alcuni aspetti del testo che mi parevano tecnicamente riprovevoli, come un giurista, credo, sia inevitabilmente portato a fare.

Vorrei fare una precisazione in ordine all'intervento del senatore che ha parlato a nome del Gruppo comunista circa i miei riferimenti al testo precedente. Non facevo riferimento a quello approvato nella legislatura precedente dalla Camera, ma al testo approvato qui, che mi pare abbia certamente migliorato quello della Camera; cioè il testo del Senato della scorsa legislatura è migliorativo rispetto a quello della Camera e io facevo riferimento a quello del Senato.

Desidero fare un'ultima notazione puramente politica. Non vedo come dei mezzadri quasi sessantenni, cui si attribuisca un rapporto d'affitto di 15 anni, possano risolvere il problema della salvaguardia dell'ambiente e dell'estensivizzazione.

EMO CAPODILISTA. Desidero unirmi al ringraziamento che è stato già rivolto alle organizzazioni che abbiamo sentito tutte con grande interesse, perchè ci hanno permesso di approfondire il problema; questi approfondimenti saranno utili alla discussione che avverrà all'interno della Commissione. Ritengo che – come del resto ha detto il Presidente e com'è prassi nelle audizioni – noi non dobbiamo esprimere il nostro parere su quanto abbiamo sentito. Però, in mancanza di dati recenti, vorrei avere una esposizione esatta, se siete in grado di farla (forse attraverso dati del servizio contributi unificati od altro, magari anche attraverso i documenti che avete promesso di fornire in tempi brevi alla Commissione), della portata del problema.

Ho sentito soltanto fare riferimento, da uno degli intervenuti, a circa 5.000 contratti associativi esistenti attualmente in Italia; vorrei sapere se questo dato corrisponde alla realtà, a quale realtà, da dove è stato desunto, ed eventualmente se è il dato che le altre organizzazioni presenti ritengono che sia corrispondente alla realtà. Questo per avere una precisa cognizione della rilevanza del problema agli effetti della nostra agricoltura e dello stato del contenzioso nelle campagne.

FRONTINI. Intervengo brevemente, per dire che noi siamo del parere che questa leggina vada approvata immediatamente. Sono il primo a dire che non è perfetta, e non lo è neanche la legge n. 203.

Credo che l'intendimento del legislatore, quando ha approvato la legge n. 203 (che è stata oggetto di una grossa battaglia nel nostro paese nell'ambito dei contratti agrari), fosse quello di smuovere un mercato della domanda e dell'offerta, perchè di mezzadria e di colonìa ne avevamo già abbastanza e quindi se erano contratti validi sicuramente nessuno avrebbe posto problemi.

La mezzadria sapevamo bene cosa significava: voleva dire prestare manodopera a basso costo e nessuno credo ci possa contestare su questo punto; eravamo uno degli ultimi paesi d'Europa ad avere ancora la mezzadria, e se negli altri paesi è sparita, naturalmente un motivo c'è.

Non voglio riaprire delle guerre, sono d'accordo con il dottor Wallner: quando noi chiediamo l'applicazione dell'articolo 45 della legge n. 203 – che secondo me è stato uno degli atti più belli che il Parlamento italiano abbia compiuto nel settore dell'agricoltura – lo facciamo in quanto l'articolo 45, pur non essendo perfetto, dava però facoltà alle organizzazioni di trovare o fare accordi-quadro per potere, diciamo, disciplinare l'affitto nel nostro paese.

Da tutte le parti oggi, perfino dalla Confagricoltura, si sostiene che abbiamo raggiunto parecchi accordi in deroga – che significa applicare l'articolo 45 – però se l'abbiamo fatto vuol dire che anche noi eravamo d'accordo su questo punto; ed io aggiungo che, per esempio, in Emilia Romagna, che conosco bene perchè io sono di quella regione, in alcune province si è applicato l'articolo 45 molto di più che in altre (vedi Forlì e Ravenna).

Tuttavia abbiamo delle zone che effettivamente sono in una situazione particolare: sia i mezzadri, sia i concedenti da cinque anni sono in tribunale, e per che cosa? Tutte le volte vengono chiamati per un rinvio, e poi vengono a sapere che alla Camera è passata la leggina che però è ferma al Senato; e la storia continua così. Non è importante se siano 4.000 o 5.000, è importante portare tranquillità e giustizia all'interno di queste famiglie, perchè nella situazione odierna piuttosto che prendere un pezzo di terreno in affitto conviene fare un altro mestiere. Ritengo che esista una buona volontà del legislatore, come ho riconosciuto per la legge n. 203 che, pur non essendo perfetta, conteneva qualcosa di nuovo nell'ambito del settore, poichè dava maggiore possibilità ad altri di fare l'imprenditore agricolo.

Noi non abbiamo voluto offendere nessuno, per noi la proprietà è sacra; però io ritengo che anche il mezzadro non sia qualcosa da mettere via o da riprendere quando ci pare.

In questi termini auspichiamo che il Senato acceleri i lavori per approvare questa legge.

MOLTISANTI. Signor Presidente, desidero intervenire brevemente per manifestare il mio rammarico per la mancanza di un sindacato; sono stati convocati tutti i rappresentanti di categoria, che anch'io ringrazio doverosamente per la loro presenza e per i loro interventi qualificati da tecnici quali loro sono, però desidero sottolineare in questa sede, signor Presidente, la mancata partecipazione della CISNAL.

Anch'io avevo interpretato l'intervento dell'avvocato Varano come l'aspirazione, il desiderio di voler modificare il testo della legge e di volerlo migliorare. Lo avevo interpretato quindi come un atto di buona volontà. Nulla di male, perchè io ritengo che il testo del disegno di legge così come formulato, sia senz'altro peggiore di quello precedente; addirittura manca di argomentazioni e di articoli, come ad esempio l'articolo 5 del precedente disegno di legge. Si tratta quindi di un testo sicuramente peggiore rispetto a quello. Bisogna allora cercare con buona volontà di apportare delle modifiche perchè non si tratta di essere contro qualcuno; noi dobbiamo cercare di stabilire un accordo tra le parti stando attenti che privilegiando alcuni, non si danneggino altri. Si tratta quindi di volontà politica, di buona volontà da parte di tutti, degli esperti, dei tecnici ed anche dei senatori, per trovare una strada convergente. Quindi nulla di male, collega Cascia, se si dovessero apportare (ce lo auguriamo) delle modifiche; significherebbe, è vero, rinviare il tutto alla Camera, mentre si auspica da parte di tutti – anche da parte nostra – una rapida approvazione di questa legge annosa, però approvare un testo che non si ritiene completo penso che non sia giusto rispetto alla decisione di modificare qualcosa con l'accordo di tutti, apportando delle rettifiche e quindi presentando emendamenti e costituendo anche, se necessario, dei comitati ristretti.

Un'altra osservazione è: perchè approvarlo a tutti i costi in Commissione e non in Aula? Debbo sottolineare che qui in Commissione non tutti i partiti sono rappresentati, signor Presidente, ed allora chiederei un dibattito approfondito. Non mi pare di chiedere qualcosa di impossibile; si tratta di legittime richieste da parte del Gruppo del Movimento sociale italiano che io rappresento perchè ritengo importante fare un ampio dibattito (anche se affrettando i tempi) che lasci le due parti soddisfatte, senza avere poi dei rammarichi o qualcosa di peggio. Infatti ritengo che con il testo attuale le controversie continuerebbero, come ci insegnano i giuristi, gli avvocati, gli illustri rappresentanti di tutte le categorie sociali e dei sindacati che qui sono presenti.

Noi ci auguriamo pertanto che da parte di tutti ci sia questa volontà di incontrarsi, che la Confagricoltura si incontri con gli altri sindacati e con i rappresentanti di altre categorie. Non penso che il presidente Wallner, avendo manifestato tale volontà, adesso si tiri indietro solo perchè è dovuto andare via per altri impegni; perchè quindi non discutere? Ho visto da parte del collega Cascia una certa benevolenza, una certa cortesia in questo senso. Non vorrei interpretare il pensiero degli altri al di là della realtà, come forse è accaduto con il discorso dell'avvocato Varano; però noi riteniamo che vi sia buona volontà da parte di tutti, sia da parte vostra che da parte dei colleghi senatori.

PRESIDENTE. Vorrei pregarvi di non dimenticare l'obiettivo strettamente conoscitivo che ci siamo posti. Lo strumento che adottiamo a norma del Regolamento è diretto ad acquisire elementi e non ad esprimere giudizi. Per quanto riguarda la presente fase, come i colleghi sanno, noi abbiamo elaborato un programma in Commissione e ad esso dobbiamo attenerci. Da parte mia non c'è nessuna pregiudiziale, e se all'atto dell'approvazione del programma fosse stato chiesto di invitare qualche altra organizzazione non ci sarebbe stata alcuna

volontà discriminatoria. Probabilmente, quando si è formulato questo programma, la rappresentanza del suo Gruppo politico, senatrice Moltisanti, non ha espresso questa indicazione: altrimenti sarebbe stata recepita e tradotta operativamente.

Ai rappresentanti delle varie categorie diciamo chiaramente che non abbiamo chiesto solo giudizi di natura tecnica o tecnico-giuridica, ma anche l'espressione di una volontà politica. Tuttavia siamo sempre in sede di istruttoria per l'elaborazione di un provvedimento legislativo: andare molto al di là significa trasformare gli obiettivi della nostra indagine conoscitiva.

NUBOLONI. Signor Presidente, desidero fare una precisazione ed una dichiarazione.

Per quanto riguarda la precisazione, nel mio intervento precedente, in riferimento alla questione dell'onere della prova sull'adeguato apporto, ho detto che a mio avviso esso deve far carico al ricorrente, come mi insegnano gli esperti del diritto. Tutte le cause, o almeno la stragrande maggioranza, instaurate su questo tipo di conflittualità sono state promosse dai concedenti per resistere e negare la conversione; e i concedenti hanno addotto i presupposti ostativi. Per tali ragioni credo che non possa esservi dubbio che l'onere della prova debba essere a carico del concedente. Nel caso in cui il ricorrente fosse il concessionario, sarà questi che dovrà esibire la prova delle ragioni per le quali agisce.

Per quanto riguarda la dichiarazione, devo dire che noi non manderemo alcun documento alla Commissione. Confermiamo la comunicazione che abbiamo inviato il 31 gennaio, a firma nostra e di altre due organizzazioni sindacali, con la quale chiedevamo l'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Sulle motivazioni di questa nostra richiesta abbiamo già detto: ci rimettiamo solo alla sensibilità politica della Commissione. Nel caso in cui il provvedimento in esame dovesse essere modificato, ovviamente avremo le ragioni per esprimere le nostre opinioni; ma speriamo che ciò non accada e che venga approvato il testo già licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

VERCESI. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana desidero ringraziare gli ospiti. Siamo convinti tuttora dell'opportunità di questa audizione, che è stata molto interessante perchè sono stati recati contributi, considerazioni e consigli utili al nostro lavoro, che hanno arricchito le nostre conoscenze e ci hanno aggiornato su una situazione che dovremo presto esaminare.

Detto questo, debbo tuttavia confermare il mio pensiero personale, che è anche quello del Gruppo che rappresento, secondo cui le decisioni devono essere prese all'interno della Commissione. Noi non possiamo essere controparte nei confronti di alcuno: dobbiamo prendere una decisione, anche in base a quanto stiamo appurando con la nostra indagine conoscitiva (diversamente l'audizione non avrebbe senso). Voglio ancora sottolineare la sua importanza, non per suscitare polemiche ma per permettere un confronto tra le varie parti, consapevoli di provocare atteggiamenti dialettici su questi argomenti.

Anch'io sono del parere che il problema va risolto rapidamente, per i motivi che sono già stati ampiamente sottolineati. Sono giacenti numerose questioni giudiziarie, in cui non si è riusciti ad arrivare ad un concordato. Mi associo pertanto alle richieste del senatore Cascia in merito ad eventuali documenti aggiuntivi e mi auguro che la Commissione possa esaminare compiutamente e rapidamente il disegno di legge che è oggetto della nostra indagine.

VINCENZI. Cercherò di limitare il mio intervento nell'ambito di una brevissima considerazione, vincendo la tentazione di indugiare a lungo su alcune affermazioni, in quanto desidero attenermi all'oggetto dell'indagine conoscitiva.

Signor Presidente, è emerso che lo scopo principale e primario di questa leggina sarebbe quello di dare delle indicazioni normative chiare ed univoche in modo da risolvere un conflitto giurisprudenziale che, come afferma l'avvocato Varano, è giunto ormai ai massimi livelli, ossia presso l'organo giurisprudenziale di legittimità. Se questi sono i termini della questione – e sembra che siano tali – devo sollecitare la massima attenzione e la massima prudenza per un esame della normativa particolarmente in merito all'onere della prova.

Richiamo le considerazioni avanzate dal professor Casadei, che non sono rilievi tecnici e formali di poco conto, ma assumono un significato ed un'importanza particolari soprattutto se vi è l'intendimento di sopire il contenzioso che invece attraverso questo provvedimento legislativo potrebbe essere nuovamente alimentato. Una riapertura dei termini in questa fase, in questo momento, quando si sono raggiunti alcuni accordi di notevole importanza, quando addirittura in alcune città (come ad esempio a Ravenna e a Ferrara) sono intervenuti accordi collettivi quadro, avrebbe effetti dirompenti e darebbe luogo a nuovo contenzioso. In questo caso il discorso di una razionalità intrinseca della normativa in esame si porrebbe con particolare urgenza. Se questa leggina avesse avuto come obiettivo di conformarsi ai dettati giurisprudenziali e soprattutto alle indicazioni emerse in sede costituzionale, sarebbe stato necessario ben altro che un simile intervento legislativo. Io credo, dunque, che si tratti fondamentalmente di una questione di natura politica.

Mi preme evidenziare che ormai i casi ancora in piedi che potrebbero interessare questa leggina sono quanto mai esigui e limitati. Abbiamo sentito proprio da una persona che proviene da una delle zone considerate un po' il centro della mezzadria, che il contenzioso è quanto mai limitato e circoscritto. Se c'è una ragione di natura politica, voglio evidenziare che il problema non è la tutela del mezzadro, bensì il recupero di una maggiore competitività e l'acquisizione di un atteggiamento che favorisca un nuovo modo di produrre tendente a valorizzare la qualità. Questo è il problema fondamentale che affligge oggi l'agricoltura e credo che non sia opportuno attardarci su simili problemi, che, se sono di natura politica, vanno collocati in un ambito ben più ristretto e limitato.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta in merito all'onere della prova, condivido quello che dice il rappresentante della CISL, cioè che all'inizio fu fatta una contestazione in ordine alla mancanza dei

presupposti soggettivi ed oggettivi che accompagnavano la richiesta di conversione e si disse che l'onere della prova doveva essere a carico della parte concessionaria. Ma questo è stato semplicemente lo strumento per portare all'attenzione del giudice della Corte costituzionale la irrazionalità di tale normativa. In realtà, noi abbiamo ravvisato una irrazionalità intrinseca nella norma proprio prendendo spunto dai lavori parlamentari che accompagnarono l'approvazione della legge n. 203 del 1982, quando si affermava che nella maggioranza dei casi (ma non in tutti) vi era l'assenteismo della parte concedente.

Ora possiamo registrare i dati delle esperienze realizzate: da essi emerge che il contenzioso è stato quanto mai diffuso nella realtà agricola. A mio avviso occorre dunque, se si vuole legiferare avendo riguardo alla legge n. 203, che vengano eliminate quelle antinomie o incongruenze che possono farci tornare indietro anzichè progredire nella disciplina dei rapporti agrari.

LOPS. Dalla discussione fatta è emerso che dopo la sentenza della Corte costituzionale c'è stato un tentativo di accordo sulla base dell'articolo 45 della legge n. 203. Comunque questo tentativo è fallito. Poi si è detto che sono stati stipulati alcuni accordi, ma non ho afferrato bene di che tipo. Sono forse accordi a carattere individuale? Si è cercato di applicare, seppure in una certa maniera, il disposto della legge n. 203 sul fitto, o tali accordi riguardano altre cose, per esempio una migliore ripartizione dei prodotti? Oppure riguardano, la chiusura di un contenzioso? Inoltre, in certi casi si dice che non è possibile applicare la legge per motivi determinati e allora si chiede la buonuscita. Questo significa, in sostanza, il superamento degli attuali rapporti esistenti nelle campagne, cioè la mezzadria. Ora, anche per poter legiferare avendo conoscenza dei problemi, vorrei capire che tipo di accordi sono stati stipulati.

In mancanza di una legislazione adeguata (il riferimento non è solo alla legge n. 203), bisogna dire anche che c'è stato un vuoto di carattere legislativo, per esempio per quanto concerne l'Italia meridionale ed il problema della colonìa, che non ha mai avuto una legge adeguata e si è arrivati al punto che, in sostanza, gran parte della colonìa meridionale è sparita.

Vorrei quindi capire dove si va ad approdare e vorrei anche sapere che tipo di accordi sono stati realizzati per avere un motivo in più per poter affrontare la discussione in sede legislativa della modifica alla legge n. 203.

PAPICCIO. Vorrei rispondere al senatore Emo Capodilista relativamente ai dati.

Dagli appositi elenchi dello SCAU sono iscritte, al 31 dicembre 1987 in qualità di mezzadri, coloni e compartecipanti, 120.000 unità che ovviamente non corrispondono al numero dei contratti associativi in essere, perchè, come sappiamo tutti, in questi elenchi sono iscritti non solo i titolari dei rapporti ma anche i loro nuclei familiari. Ora, facendo riferimento alla composizione media della famiglia italiana, si può ricavare che all'incirca esistono a tutt'oggi 40.000 rapporti associativi, ovviamente non tutti trasformabili in affitti perchè non in possesso dei

requisiti previsti dalla legge n. 203. Si tratta comunque di valutazioni fatte in maniera empirica in quanto non esistono statistiche alle quali far riferimento.

Per quanto riguarda la questione di carattere generale, infine, anche la nostra organizzazione, come precedentemente affermava Nuboloni per la CISL, non farà pervenire memorie scritte.

EMO CAPODILISTA. Vorrei sapere se è a conoscenza del numero dei concedenti.

PAPICCIO. Dagli elenchi dello SCAU non risulta. Se sapessimo il numero dei concedenti, sapremmo anche il numero dei rapporti.

NUBOLONI. Vorrei tentare di rispondere alla domanda sul tipo di accordi fatti. Per far inizio parto dalla parte più negativa: sono stati fatti moltissimi accordi che sarebbe bene non raccontare in giro, quante centinaia di milioni sono stati sborsati dai concedenti pur di liberarsi dell'ingombro dei mezzadri e dei coloni.

Sono vicepresidente dell'Unione generale coltivatori della CISL; il nostro è un organo autonomo, ma nella CISL ci sono anche i bancari e ci sono anche molti piccoli proprietari: non vi dico quante di queste persone sono venute da me per chiedermi cosa fare per liberarsi del mezzadro che stava su un terreno di 4 ettari; erano disposti a dare 30 milioni, la casa e un ettaro di terreno. Questi sono stati gli accordi peggiori che hanno dimostrato che, pur di togliersi questo pericolo, quello dell'impossessamento, sono stati fatti tali accordi. Vi sono stati accordi anche buoni, per esempio in provincia di Ravenna, dove se ne è fatto uno collettivo provinciale stipulato in base alla legge e dove si è regolato anche il canone dell'affitto. Al di là dei limiti previsti dalla legge, è stato stabilito un canone di affitto diverso, utilizzando la deroga che l'articolo 45 della legge n. 203 concede.

Sono stati poi fatti accordi particolari, individuali, per la conversione della mezzadria in affitto in moltissimi casi, prevedendo una quota diversa dell'affitto, prevedendo una quota di affitto per le scorte.

Nel complesso possiamo stimare che gli accordi avranno riguardato circa il 50 per cento dei casi complessivamente interessati alla conversione.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i presenti, in particolare il signor Luciani, il dottor Papiccio, il dottor Sasso D'Elia, il dottor Nuboloni, l'avvocato Varano, il dottor Frontini, il professor Casadei e il dottor Vincenzi per il contributo che hanno dato.

Se avessimo qualche dubbio sull'opportunità di questa procedura informativa io penso che proprio l'esperienza di oggi dimostri il contrario, cioè ne dimostri l'opportunità; ciascuno di noi ha la sua professione ed io, come avvocato, giudico che una cosa è leggere le carte e una cosa è sentire le voci, cogliere le diverse sensibilità e anche apprezzare l'urgenza dei problemi.

Ho ricevuto i documenti a cui si è fatto riferimento, le sollecitazioni; però reputo che la Commissione non abbia perduto tempo stasera ascoltando le opinioni dei propri ospiti, che sono molto qualificate; e

per quanto riguarda me ho ricavato delle impressioni che sono utili e che la lettura arida degli atti non ci poteva dare.

Per questo vi siamo particolarmente grati; abbiamo apprezzato veramente anche il senso, se mi consentite, politico di questo intervento, diretto ad individuare un criterio interpretativo come ci viene sollecitato attraverso il provvedimento di legge che sarà al nostro esame.

Ringrazio nuovamente i nostri ospiti e dichiaro concluse le audizioni.

I lavori terminano alle ore 19,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI